

Sentenza: 7 maggio 2014, n. 130

Materia: controllo contabile

Parametri invocati: artt. 121, comma secondo, 122, comma quarto, 123 Cost.; art. 9, comma 2, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrenti: Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte

Oggetto: seguenti deliberazioni della Corte dei conti:

- sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15;
- sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 giugno 2013, n. 234, e 10 luglio 2013, n. 249;
- sezione regionale di controllo per il Veneto, 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160;
- sezione regionale di controllo per il Piemonte, 10 luglio 2013, n. 263.

Esito:

- 1) non spettanza allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, dell'adozione delle deliberazioni;
- 2) annullamento, per l'effetto, delle deliberazioni suddette.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Le regioni Emilia Romagna, Piemonte e Veneto hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti specificate in epigrafe. Con tali deliberazioni, la magistratura contabile ha esercitato il controllo sul rendiconto dei gruppi consiliari regionali, introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per l'anno 2012. Secondo le ricorrenti, l'azionamento di tale controllo si sostanzia nell'esercizio di un potere amministrativo non previsto, se non per gli esercizi successivi al 2012. A tacer d'altro, i criteri di massima per verificare l'inerenza delle spese alle funzioni istituzionali sarebbero stati stabiliti dalla Conferenza permanente Stato-regioni (e rifluiti nel DPCM 21 dicembre 2012) temporalmente dopo che le spese da confrontare con essi sono state effettuate.

In estrema sintesi, la Corte affronta alcune questioni preliminari, che per la loro pregnanza hanno riflesso sul merito.

Statuisce in primo luogo la tempestività dei ricorsi, dal momento che il potere di controllo per gli anni precedenti al 2013 è stato reinterpretato come ad "efficacia ricognitiva" dalla sezione centrale autonomie, fatto che ha determinato la remissione in termini, o più esattamente la riapertura dei termini per impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali, alla luce del nuovo indirizzo interpretativo.

Ribadisce, secondariamente, il tradizionale orientamento secondo il quale il conflitto di attribuzione comprende, astrattamente, come mezzo di impugnazione, non solo la contestazione del potere amministrativo che si nega appartenere all'organo contro il quale si promuove il conflitto, ma anche l'ipotesi in cui si ritenga che l'illegittimo esercizio del potere (esistente) dell'altrui organo rechi menomazione alla propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

In terzo luogo, ricorda come l'istituto dell'acquiescenza non trovi applicazione nel giudizio per conflitto di attribuzione.

Nel merito, la Corte ritiene fondati i ricorsi, i giudizi scaturiti dai quali ha in premessa riunito, poiché reputa il potere di controllo di cui si contesta l'esercizio come *“condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità”*.

Da qui la lesione delle prerogative dei consigli regionali, di cui all'art. 121 Cost.

Al proposito, i giudici costituzionali non hanno ritenuto sufficiente, ai fini della immediata operatività (comprensiva comunque dell'applicabilità del decreto già a partire dal 2012) un preesistente generico obbligo, contenuto in alcune normative regionali, di rendicontazione dei gruppi e neppure l'impiego dello strumento del decreto legge, il quale ha fondamento sui presupposti normativi di cui all'art. 77 Cost.

In conclusione, la Corte accoglie i ricorsi, dichiarando che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, approvare le deliberazioni impugnate, le quali, per l'effetto, vengono annullate.